

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE III BIS
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 6509/2019

CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151

C.P.C.

A FAVORE DI: Sonia IERVOLINO (C.F. RVLSNO70R68G813M) nata Pompei (NA) il 28 ottobre 1970 e residente a Candidoni (RC) in via Nazionale Sud, 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) giusto mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale del medesimo, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrente*

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro legale rappresentante *pro-tempore* Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 al seguente indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- *resistente* –

E NEI CONFRONTI DI: Mauro Colafato, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in via Cosenza, n. 29 - 87036, con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it;

- *controinteressato*

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (cfr. doc. 1), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (cfr. doc. 2) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (cfr. doc. 3) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (cfr. doc. 4) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;

5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 5) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;

6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (cfr. doc. 6) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;

7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (cfr. doc. 7) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 8) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;

9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020 (cfr. doc. 9);

10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 10);

11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020 (cfr. doc. 11).

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N.
6509/2019:

a) D.D.G. 395/2019 del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;

b) Della griglia di valutazione della ricorrente contenente il codice elaborato 3820, nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito alla ricorrente di conseguire un punteggio superiore a 70, e nella parte in cui viene attribuito il punteggio di 45,50/100;

c) Del verbale n. 5 del 1 marzo 2019 della Sottocommissione Lazio n. 15 contenente le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del Concorso per la selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione ha attribuito il punteggio di 43,50 alla prova sostenuta dalla ricorrente;

d) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

- e) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
- f) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
- g) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
- h) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- i) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità;
- j) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;
- k) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;
- l) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
- m) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
- n) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
- o) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);

p) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;

q) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso *de quo*.

di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

SI ESPONE

La ricorrente ha partecipato al concorso per la selezione dei dirigenti scolastici ma non ha superato le prove scritte del predetto concorso.

Quindi, ha evocato il T.A.R. Lazio allegando i motivi di illegittimità che, a suo avviso non le hanno consentito di proseguire nella selezione.

In punto di fatto ha esposto quanto segue:

1. Il giorno 27 marzo 2019 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il D.D.G. 395/2019 con cui ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).

2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del bando si trattava di rispondere a 5 quesiti a risposta aperta sulle tematiche e sulle norme giuridiche relative alla funzione dirigenziale ed alle strategie di intervento e funzionali alla buona gestione dell'istituzione scolastica, e due quesiti in lingua straniera articolati in 5 sotto-quesiti ciascuno.

3. Secondo quanto dettato dall'art. 8, commi 4 e 5 del bando *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*

4. Ad ogni risposta aperta poteva essere assegnato un massimo di 16 punti, mentre a ciascuno dei 10 quesiti di lingua straniera 2 punti.

5. La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi.

6. La ricorrente, dopo aver superato la prova selettiva espletata, ha partecipato alle prove scritte e non ha raggiunto il punteggio minimo fissato dall'art. 8 del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017) a 70 punti, riportando il punteggio di 43,50/100.

7. La prof.ssa Iervolino ha risposto alle seguenti domande riportando i punteggi di seguito descritti:

Domanda 1: punti 6,50;

Domanda 2: punti 5,50;

Domanda 3: punti 8,00

Domanda 4: punti 5,00

Domanda 5: punti 8,50

8. La prova scritta è stata completata dalle domanda in lingua straniera alle quali, come detto, venivano assegnati due punti.
9. Nella prova in lingua straniera inglese prescelta, la ricorrente ha totalizzato il punteggio di 12/20.
10. La ricorrente ha riscontrato numerose illegittimità ed incongruenze nell'attività di correzione e, soprattutto nell'esaminare la propria griglia di valutazione che giustificano la presente azione legale tesa alla partecipazione con riserva alle prove orali del concorso.
11. A titolo esemplificativo - ma non esaustivo – si evidenzia che tali illegittimità hanno inciso in modo determinante sul buon esito della prova, non consentendo il raggiungimento del minimo di 70 punti per l'accesso alla prova orale.
12. Si devono analizzare i criteri dettagliati forniti in relazione a tali valutazioni, indicati nella Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta, elaborata sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento richiamato.
13. È evidente che la griglia di correzione di riferimento, predisposta sulla base dei criteri indicati nel “*Quadro di riferimento della prova scritta*” redatto dal Comitato Tecnico-scientifico, prescrive che la Commissione era tenuta a rispettare, in ogni caso di risposta data, l'attribuzione di un determinato punteggio che, a seconda del livello di preparazione del candidato, varia da un minimo di 4 punti, aumentando progressivamente sino a 8, 12 e 16 punti a seconda della esaustività della risposta fornita.
14. In primo luogo la ricorrente fa presente che il verbale n. 5 non contiene il voto complessivo assegnato così come invece era previsto dal regolamento contenuto nel ddg 1259/2017.
15. I punteggi riportati nella scheda di valutazione dei quesiti n. 4 e n. 5 non rientrano tra quelli prefissati nella scale dei valori della griglia di valutazione del protocollo surriferito, e pertanto sono stati attribuiti in modo arbitrario.
16. Il verbale risulta illegittimo in quanto al punteggio numerico non è seguito alcun giudizio sintetico così come è stato fatto presso altre commissioni esaminatrici.
17. Il tempo impiegato per la correzione è stato assolutamente insufficiente in quanto per la correzione di 29 elaborati la commissione ha impiegato 3 ore e 30 minuti, a significare che per ciascun elaborato sono stati impiegati 7 minuti invece che almeno 30 minuti come indicato dal Ministero.
18. La scheda di valutazione della ricorrente non riporta alcuna data non potendosi evincere se la scheda è stata compilata contestualmente alla verbalizzazione o in altro momento ed a pubblicazione avvenuta.
19. Occorre premettere che, in presenza di un procedimento tenuto con modalità telematiche, è obbligo dell'Amministrazione permettere il corretto espletamento delle prove, garantendo che il sistema informatico risulti funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova, condizione che nel concorso oggetto della presente controversia è stato del tutto carente, viste le numerose illegittimità ivi riscontrate.
20. In primo luogo si evidenzia che la commissione di concorso ha violato l'art. 10 del bando succitato, poiché ha formulato delle prove non rispondenti alla tipologia di elaborato richiesto dal bando di concorso.

21. In secondo luogo si evidenzia che le griglie di valutazione predisposte dalla Commissione centrale ed i quadri di riferimento cui le Commissione avrebbero dovuto attenersi nelle operazioni di correzione per dare significato ai punteggi numerici, non si presentano sufficientemente ampie ed articolate e suscettibili di risalire all'*iter* logico seguito dalle Commissioni esaminatrici nelle operazioni di correzione.

22. In sostanza, sia la descrizione negli allegati dei criteri e dei descrittori, sia le griglie di valutazione, si limitano in sostanza a prevedere che la votazione per ciascun criterio, o per ciascuno dei descrittori che concorrono a formare i criteri sarebbe stata ricompresa tra 4 e 16 punti.

23. Con la possibilità – prevista in modo del tutto generico e senza concreti ancoraggi ai corrispondenti descrittori – di attribuire anche punteggi decimali.

24. Nel caso della prof.ssa Iervolino la illogicità sospettata risulta evidente solo se si esamina la griglia di valutazione.

^ ^ ^

25. Dall'esame dei singoli punteggi attribuiti per ogni indicatore emerge con chiarezza l'illogicità e la contraddittorietà che giustificano la presente azione volta ad ottenere una ricorrezione delle prove scritte.

26. In particolare, non si chiede che sia il Tribunale ad operare la ricorrezione della prova scritta, ma che il Collegio, preso atto delle illogicità che si evidenziano, ordini alla Commissione di rivalutare la prova con utilizzo di un criterio uniforme e coerente.

27. In particolare, la ricorrente non comprende come possa aver ottenuto punteggi elevati rispetto al criterio della "*sintesi, esaustività ed aderenza*", o nella "*costruzione logico-formale*", e poi un punteggio molto basso in relazione alla proprietà "*linguistico-espressiva*".

28. Così operando la Commissione non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il *range* tra il punteggio minimo 4 e quello massimo 16 per ciascun quesito, essendo chiaro solo il fatto che il massimo punteggio conseguibile per ciascuno dei 5 quesiti a risposta aperta potesse essere 80.

29. Sotto altro verso, con particolare riferimento alla situazione della ricorrente, non è stata esplicitata la evidente difformità tra i punteggi conseguiti dalla ricorrente, rendendosi necessaria una ricorrezione volta a chiarire le modalità di attribuzione del punteggio.

30. Quando descritto, quindi, giustifica la richiesta di riconvocazione della Commissione esaminatrice istituita presso la Regione Lazio finalizzata alla ripetizione delle operazioni di correzione delle prove sostenute dalla prof.ssa Iervolino volte a chiarire le modalità con cui i punteggi sono stati attribuiti, e quale sia stato l'effettivo *iter* logico-motivazionale seguito per l'attribuzione dei punteggi.

31. Nell'ambito del concorso per cui è causa si evidenzia, in particolar modo che il sistema informatico non è stato dotato dalla funzione *Autosave*, pertanto non è stata garantita la permanenza e l'integrità dei dati nelle fasi di modifica e aggiornamento degli stessi (modifica quesito).

32. La funzione *Autosave* è in molte applicazioni, essa salva automaticamente un documento aperto, contribuendo a ridurre il rischio o l'impatto della perdita di dati in caso di arresto o blocco. L'*autosaving* viene in genere eseguito in intervalli predeterminati o prima che un task di modifica complesso sia iniziato.

33. Tradizionalmente è stato visto come una funzionalità per proteggere i documenti di un'applicazione o un guasto del sistema. La presenza della funzione di *autosave* avrebbe evitato, sia la mancata memorizzazione dell'ultimo quesito allo scadere della prova, sia la mancata memorizzazione delle modifiche effettuate su un quesito già salvato (aggiornamento dei campi del record), come segnalato da molti concorrenti.

34. Tra le altre cose la presenza dei comandi conferma e procedi e l'assenza del comando salva ha indotto in errore molti candidati che hanno constatato la mancata registrazione di alcune domande, come già successo nel concorso docenti 2016 (a tal proposito si segnala la sentenza del T.A.R. Lazio n. 12745/2016).

35. A corredo di quanto sopra si allega la consulenza tecnica che potrà essere esaminata dall'III. Mo Collegio al fine di ordinare all'Amministrazione di procedere, da un lato ad una nuova correzione delle prove scritte, e dall'altro a verificare se le operazioni di abbinamento della prova al nominativo dell'aspirante sia stata effettuata correttamente.

36. Si evidenzia che le griglie di valutazione predisposte dalla Commissione centrale ed i quadri di riferimento cui le Commissioni avrebbero dovuto attenersi nelle operazioni di correzione per dare significato ai punteggi numerici, non si presentano sufficientemente ampie ed articolate e suscettibili di risalire all'*iter* logico seguito dalle Commissioni esaminatrici nelle operazioni di correzione.

37. Le procedure selettive inoltre, ai sensi dell'art. 35 comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, debbono conformarsi, tra l'altro, al principio di adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità, nonché attraverso l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

38. In ordine alla valutazione delle prove, soprattutto con riferimento alla prova scritta, il D.M. n. 138/2017 cit. stabiliva che «1. Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti. 2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale (...)» (art. 12).

39. La prof.ssa Iervolino ha l'interesse legittimo allo svolgimento della selezione secondo le modalità e con le garanzie previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei suesposti principi.

Principio cardine del nostro ordinamento in tema di concorsi pubblici è costituito dal dato normativo in base al quale qualsiasi concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la trasparenza e l'economicità.

La scrivente difesa ritiene si sia in presenza di una evidente illegittimità circa le modalità di fissazione dei criteri di valutazione, in cui è emersa la necessità di chiedere alla Commissione esaminatrice di rendere significativi i punteggi numerici assegnati nei singoli casi concreti, in relazione alla griglia predisposta dalla Commissione centrale.

^ ^ ^

Dopo la camera di consiglio fissata per il 16 luglio 2019, il procuratore ha rinunciato alla sospensiva in quanto Codesto T.A.R. il precedente 2 luglio tuttavia, decidendo su un altro ricorso avente ad oggetto gli atti della stessa procedura, il medesimo T.A.R. Lazio si era pronunciato con la sentenza breve n. 8655/2019 con la quale veniva annullata l'intera procedura del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. Del 23 novembre 2017, n. 1259.

Il 12 luglio 2019 il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha disposto la sospensione degli effetti della sentenza breve di cui sopra, con Ord. n. 3512/2019. Per effetto dell'ordinanza citata, il M.I.U.R. ha potuto riprendere la procedura e gli esami orali.

Ne è conseguita l'adozione del provvedimento del M.I.U.R. impugnato con i presenti motivi aggiunti, con Decreto Dipartimentale n. 1205 del giorno 1 agosto 2019, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso, con in allegato la relativa graduatoria. Venivano dichiarati vincitori i candidati collocati entro il 2900° posto.

La stessa graduatoria veniva modificata con D.D. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica.

Successivamente il Ministero nei mesi di agosto e settembre 2020 ha pubblicato ulteriori gli atti ed i provvedimenti contenenti le rettifiche alla graduatoria definitiva, nonché gli elenchi contenenti le assegnazioni definitive ai ruoli regionali dei dirigenti scolastici, che si impugnano con il presente atto per i seguenti motivi

IN DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI DEL M.I.U.R.

I provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, in quanto successivi e consequenziali ai provvedimenti già impugnati con ricorso introduttivo, sono illegittimi in via derivata, perché a loro volta viziati dalla mancata ammissione della ricorrente alle prove orali. Tale mancata ammissione era illegittima per i motivi già introdotti con ricorso principale, che si riproducono di seguito.

* * *

DIRITTO

A) CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL CD. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

L'esclusione subita dalla ricorrente dalla prova orale è stata illegittimamente determinata da un difetto di malfunzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova scritta.

Si rammenta che, avuto riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi interamente telematizzati, è obbligo dell'Amministrazione attivare il cd. Soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/90.

Sulla base del consolidato e recente orientamento della giurisprudenza amministrativa è necessario ribadire che *“il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara”* (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455 e questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094); facendone discendere, quale corollario, che *“...le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti”* (cfr. questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094; in termini, Tar Lecce 10.06.2019, n. 977).

In buona sostanza, dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell'onere per l'Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell'agevolazione che deriva -sul fronte organizzativo interno- dalla gestione digitale dei flussi documentali. Tale utilità deve cioè essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990). In senso conforme anche la decisione n. 5136 del 7.11.2017 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini della quale incombe sul gestore del sistema *“predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande”*, proprio per ovviare a possibili malfunzionamenti del sistema stesso. In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in applicazione dei principi di par condicio e di favor participationis nelle procedure di gara (come già specificato in sede cautelare) ma anche come ricaduta dell'utilità che la pubblica Amministrazione trae dall'utilizzo di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in capo all'Amministrazione stessa un obbligo di predisporre *“pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere... unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”* (in tal senso TAR Roma, Sez. III, 11.1.2018 n. 299). Proprio di recente il Consiglio di Stato è tornato sul tema con la sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020 esprimendo principi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata: *“Devono qui trovare applicazione i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore* (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e

anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell'impresa e non già un malfunzionamento del sistema); facendone discendere che "se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481)" (Cfr. Sentenza TAR Puglia n. 461/2020; Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020, doc. 9).

Ciò è confortato inoltre dalle perizie espletate in ordine al codice sorgente dell'applicativo utilizzato dal Ministero per lo svolgimento della prova scritta.

All'esito della perizia effettuata dal Dott. Alessandro Armando, è emerso che "1. L'applicativo è scritto nel linguaggio Java, consiste di 223 file Java e 97 ulteriori file di risorse quali immagini, font e configurazioni, per un totale di 19.072 righe di codice organizzati in 3 cartelle principali. [...] Risultano mancanti porzioni del codice sorgente come esplicitamente indicato dalla presenza della parola "OMISSIS" nei seguenti 13 file [...] . Il sottoscritto ha quindi analizzato il codice sorgente al fine di accertare il funzionamento dell'applicativo e quanto segue: 1. Le funzioni di navigazione da una domanda all'altra consentono di cambiare la visualizzazione della domanda corrente a quella precedente o alla pagina di riepilogo; la navigazione alla domanda successiva è consentita solo contestualmente alla conferma della domanda corrente. 2. La funzione di salvataggio automatico delle risposte non è supportata dall'applicativo. È presente una funzionalità per il salvataggio periodico di informazioni quali il Codice Personale Anonimo, l'orario di inizio e fine esame, la lingua scelta, la modalità DSA e altre informazioni non deducibili per via degli OMISSIS, utili al ripristino dello stato dell'esame in caso di malfunzionamento generale dell'applicativo o del dispositivo. Tale funzionalità non influisce però sul contenuto delle risposte fornite dal partecipante. L'unica modalità a disposizione per il salvataggio delle risposte inserite è attraverso l'uso del bottone "Conferma e procedi". Non è presente un pulsante che implementi la sola funzionalità di "Conferma" oppure "Salva". 3. La gestione del bottone "Conferma e procedi" è tale che quanto il bottone viene premuto la risposta corrente viene salvata e l'applicativo procede automaticamente all'apertura e visualizzazione della domanda successiva o, nel caso dell'ultima domanda, di quelle della pagina riepilogativa. 4. Gli OMISSIS non consentono di condurre verifiche circa l'esportazione finale dei dati. Dal codice sorgente consegnato mancano infatti le procedure per la codifica e salvataggio finale dei dati, nonché le procedure per la decodifica ed il ripristino degli stessi a seguito di un malfunzionamento del dispositivo. Gli OMISSIS non consentono dunque di verificare il comportamento di questa fondamentale funzionalità dell'applicativo. 5. Lo scorrimento del tempo: allo scadere del tempo la barra orizzontale che indica il progresso viene rimossa, viene calcolato il punteggio relativo alle domande a risposta chiusa e viene visualizzata la schermata di conclusione della prova. 6. Allo scadere del tempo il bottone "Conferma e procedi" viene eliminato inibendo così la possibilità da parte dell'utente di salvare le risposte inserite ma non ancora confermate. Allo scadere del tempo la risposta inserita dall'utente ma non ancora confermata è dunque perduta ed è pertanto esclusa dalla valutazione dell'elaborato".

Il risultato della perizia ha pertanto confermato che il Ministero ha operato in palese violazione di legge e che l'imputabilità del malfunzionamento del sistema, che ha determinato l'esclusione dei candidati dallo svolgimento della prova orale, non può che ascriversi alla condotta dell'Amministrazione.

Le disfunzioni operative del sistema predisposto dall'Amministrazione per lo svolgimento della prova scritta sono infatti da imputarsi al Ministero stesso, che con la sua condotta ha impedito il regolare svolgimento della procedura concorsuale ed ha impedito a più candidati di partecipare alla successiva prova orale.

Come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”* (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

ILLOGICITA' ED INCOERENZA DEI QUADRI DI RIFERIMENTO RISPETTO ALLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE.

A) VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DPR 9/5/1994, N. 487 E DELL' ART. 3 L. 241/1990, DELL'ART. 8 DEL D.D.G. MIUR 1259/2017 PER ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTI DEI FATTI, ILLOGICITÀ.

La prima norma, inserita nel Regolamento per l'accesso agli impieghi nelle PP. AA. e le modalità di svolgimento dei concorsi, intitolata *“Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”*, prescrive: *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...”*.

La Commissione esaminatrice non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il *range* tra il punteggio minimo 4 e quello massimo 16 punti per ogni risposta.

Esaminando il quadro di riferimento e confrontandolo con la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta non si comprende come la commissione si sia destreggiata nell'attribuire un certo punteggio, e poi in che modo abbia la Commissione stessa attinto i relativi punteggi dalla griglia, che a propria volta risultava suddivisa – con riguardo al criterio menzionato – in ulteriori tre indicatori e tre descrittori.

Nel caso in esame, stante la difformità del punteggio molto basso attribuito alla ricorrente in merito alla *“proprietà linguistico-espressiva”* ed alla *“organicità e rigore nella trattazione”*, in contrapposizione ai punteggi molto altri attribuiti in merito all'esame dell'*“inquadramento normativo”*, si chiede che il Tribunale ordini una nuova correzione.

In particolare, si deduce che per rispondere ad una domanda relativa all'inquadramento normativo delle funzioni del dirigente, si deve utilizzare al contempo una proprietà linguistico-espressiva ed un rigore nella trattazione più che adeguati.

Non si comprende, allora, perché alla ricorrente sia stato attribuito un punteggio così basso in relazione alle proprietà linguistico-espressive, ed uno così alto a domanda dove queste attitudini sono state ben evidenziate dalla commissione con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Nel caso di specie non è ravvisabile il percorso logico che ha condotto la commissione a differenziare in modo così evidente le valutazioni, tali cioè da consentire di collegare le concrete caratteristiche degli elaborati ai punteggi numerici, così da permettere (pur in assenza di un'analitica espressione di giudizio, in forma letteraria, sull'elaborato) di ricostruire l'*iter* logico-giuridico seguito dalla Commissione e di verificare la coerenza (valenza strategica delle azioni proposte; coerenza delle azioni; articolazione ed efficacia delle azioni; uso pertinente delle norme; organicità e rigore; concisione e compiutezza; proprietà linguistico – espressiva; costruzione logica) delle valutazioni effettuate dalla Commissione, in particolare là dove essa ha inteso attribuire ai ricorrenti un punteggio insufficiente, anziché un punteggio maggiore e sufficiente per ciascuna risposta data.

I criteri e i descrittori, in realtà, indicano i profili di valutazione (per quel che riguarda la correttezza formale) ed i temi (per quel che riguarda i contenuti) degli elaborati che sarebbero stati oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei singoli punteggi (sui quali poi calcolare la media). In pratica, suddividono la valutazione, dal punto di vista del parametro e dell'oggetto.

Ora, un siffatto modo di procedere può risultare sufficiente (e si tratta di una consapevolezza che sembra ormai raggiunta dalla giurisprudenza con riferimento alle valutazioni della componente tecnica dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle procedure di appalto o di concessione ad evidenza pubblica), qualora ad ogni profilo o tema della valutazione corrisponda l'attribuzione o meno di un punteggio fisso (in conseguenza del riscontro dell'esistenza o della mancanza di quell'elemento considerato rilevante). O, quanto meno, ci si trovi in presenza di un sistema articolato di profili o temi e per ciascuno di essi sia prevista l'attribuzione di una parte del punteggio complessivo, mantenuta nell'ambito di un *range* assai limitato; in presenza di simili presupposti, la mancanza di criteri di collegamento diretto tra concrete caratteristiche degli elaborati e punteggi numerici attribuiti, viene resa accettabile dalla limitatezza del margine entro il quale può esplicarsi l'apprezzamento tecnico discrezionale (sostanzialmente sindacabile solo in presenza di palesi travisamenti, o illogicità o disparità rilevabili mediante la comparazione di elaborati sovrapponibili di diversi candidati).

A ben vedere, non è dato comprendere come la Commissione abbia assegnato un punteggio negativo o basso alle risposte date, emergendo la assoluta nebulosità delle operazioni di correzione laddove non si comprende se il punteggio basso sia determinato dalla scarsa valenza strategica delle azioni proposte, ovvero se le azioni proposte non siano state coerenti con l'esercizio dei poteri del dirigente.

Ma coerenti con quale dei poteri che il dirigente può esercitare?

Quello che emerge è una inaccettabile approssimazione, mediante la lettura dell'elaborato (ferma restando, comunque, l'estrema opinabilità insita nell'affermare che una prova possa essere valutata mediante la sola attribuzione di un punteggio numerico anche decimale).

Contraddittorietà che emerge in modo ancor più evidente, soprattutto in relazione al fatto che – potendo la commissione avere a disposizione un punteggio massimo – avrebbe potuto soffermarsi ed approfondire l'elaborato della ricorrente.

Le carenze e le illogicità nei contenuti dei suesposti criteri sono abnormi, e meritano di essere censurate dal Tribunale adito poiché la Commissione ha errato nello svolgimento delle proprie funzioni, applicando in modo non conforme la discrezionalità tecnica ad essa demandata¹:

- non è stato definito un criterio con cui si sarebbero dovuti considerare l'organicità ed il rigore nella trattazione.

In relazione ai criteri inerenti la correttezza linguistica, espressiva, al rigore nella trattazione, concisione e compiutezza si rileva quanto segue:

- non è chiarito quale sia la conseguenza di eventuali errori ortografici e/o ad errori di altra natura (sintattici ecc.), avendo in tal modo lasciato intendere che l'emersione di un errore ortografico sarebbe stato considerato come un errore di distrazione e quindi non considerato, con evidente disparità in danno di coloro che non hanno commesso alcun errore ortografico;

- che cosa si intenda per concisione.

Appare del tutto singolare che proprio con riferimento ai criteri relativi alla correttezza sintattica ed alle proprietà linguistiche la ricorrente abbia ottenuto punteggi bassi rispetto agli altri indicatori, e che proprio rispetto a tali indicatori si debba evidenziare una evidente illogicità nell'elaborazione dei contenuti stessi degli indicatori.

Il riferimento a tali indicatori, ma anche a quello della compiutezza nella trattazione si prestano a troppe interpretazioni e non garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e ragionevolezza dell'agire amministrativo.

In una consimile situazione, l'interesse pubblico è direttamente individuato dalla legge, la quale impone, per l'appunto, l'espletamento di una procedura di concorso pubblica e trasparente per la selezione dei soggetti da assumere nei ranghi della P.A.; di contro, all'autorità pubblica esaminatrice è fatto obbligo di esprimere valutazioni tecniche sulle prove di esame e null'altro².

Tra l'altro si evidenzia che alla ricorrente è stato assegnato solo il punteggio numerico, senza provvedere ad esplicitare la motivazione della non ammissione alla prova orale.

Sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nell'orientamento di affermare la necessità di una motivazione del giudizio delle prove di un concorso, essendo insufficiente la mera valutazione espressa in termini numerici, soprattutto per la valutazione di una prova negativa, quando i criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice consistono in espressioni affette da genericità³. I criteri di valutazione

¹ Cfr. Tar Lazio – Sentenza n. 551 del 17 gennaio 2012, con cui si è affermato che «il sindacato sulla discrezionalità tecnica non è precluso al G.A., anche sulla scorta di un "ausilio" di carattere tecnico, quando siano poste in evidenza macroscopiche ragioni di illogicità, contraddittorietà, perplessità, incongruenza tra il giudizio espresso in forma numerica (o anche descrittiva) e i parametri valutativi prefissati, o almeno quando risalti con evidenza il contrasto tra il contenuto dell'elaborato, i parametri valutativi e il giudizio finale».

² Sul punto si cfr. IEVA L., *Sulla obbligatorietà della motivazione delle valutazioni tecniche espresse dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi pubblici*, in *Foro amm.* CDS 2003, 5, 1684.

³ Cons. Stato sez. V, sent. 4782/2004 e sez. VI, sent. 558/2004.

rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato, cosicché, più sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggia su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Alla luce dei suesposti principi elaborati dal più recente orientamento giurisprudenziale, i criteri adottati dalla commissione esaminatrice appaiono caratterizzati da un'inammissibile genericità; nonostante il nome loro attribuito dalla commissione non vi è alcuna griglia di valutazione, e quella predisposto appare in contrasto e diametralmente opposta non solo con le altre griglie approntate a livello nazionale, ma contraddice i criteri indicati dal bando di concorso.

In particolare, quanto alla motivazione che dovrebbe sorreggere il punteggio attribuito, il voto numerico espresso non pare affatto assolvere all'obbligo previsto dall' art. 3, L. 241/1990. Infatti ai ricorrenti è stato attribuito il solo punteggio numerico.

L'art. 3 della L. 241/1990 prescrive l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Inoltre nei concorsi pubblici l'esigenza della speditezza e snellezza delle operazioni concorsuali deve essere temperata con il rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, coerenza e logicità del provvedimento amministrativo rappresentato dalla valutazione. Le valutazioni espresse dalla commissione per ciascun candidato hanno invece carattere di solo giudizio numerico.

Dunque, al fine di consentire di comprendere le ragioni del punteggio attribuito al candidato, il valore numerico assegnato ad una prova deve essere diretta applicazione dei criteri rigidamente e specificatamente predeterminati dalla commissione

Sul punto occorre ancora segnalare che alle prove ritenute sufficienti è stato attribuito il solo punteggio, ma tutte sono prive di motivazione/giudizio.

Particolarmente significativa sul punto è la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 14893 del 21/6/2010 che chiarisce che nel caso di pubblici concorsi *"..la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, certamente priva di "discrezionalità", perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie "regole" legali delle selezioni).... La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (art. 12 DPR 487/1994) ...Il legislatore ha imposto la preventiva, generale ed astratta posizione delle regole del giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza, solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l'auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa".*

La commissione pare aver considerato in modo molto approssimativo le indicazioni normative e giurisprudenziali dettate al fine di assicurare la trasparenza dell'operato della P.A., imprescindibile soprattutto nello svolgimento dei pubblici concorsi.

In sostanza, la corretta valutazione delle prove di esame costituisce il principale obiettivo di tutela che i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale intendono conseguire: la motivazione risulta essenziale anche al fine di poter correttamente apprezzare la potenziale risarcibilità della *chance* perduta.

Occorre ribadire, inoltre, che i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione non hanno permesso di operare una valutazione coerente degli elaborati, poiché le tracce delle prove sottoposte ai candidati contrastano con i criteri dettati dagli artt. 8 e 10 del bando di concorso per D.S.

In tale inaccettabile situazione, i ricorrenti con il presente ricorso invocano ogni tutela finalizzata ad una piena ed effettiva tutela del loro interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura concorsuale osservando che il Giudice amministrativo – in sede di legittimità, come nei giudizi in materia di concorsi pubblici – detiene più incisivi poteri istruttori e decisorii, tra cui la consulenza tecnica, i quali consentono all'organo giudicante di poter verificare le erronee ed illegittime valutazioni tecniche eventualmente compiute dall'Autorità amministrativa procedente⁴.

In conclusione, si ha la sensazione che i criteri di valutazione siano stati adottati dalla commissione più come "*atto dovuto*" ed imposto dalla legge, che come effettivo strumento di correzione e valutazione.

SULLE MODALITA' DI CORREZIONE.

B) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 LEGGE 241/1990 SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI. ILLEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE DI CORREZIONE. ECCESSO DI POTERE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La commissione ha male applicato la – pur limitata, per quanto detto sopra - discrezionalità accordata dalla legge nella valutazione delle prove, poiché risulta dai verbali che per la correzione di un numero molto elevato di elaborati la commissione abbia impiegato poco tempo, o comunque un tempo relativamente insufficiente a consentire la lettura collegiale degli elaborati, anche laddove i compiti sono estesi, ed i candidati, rileggendoli, abbiano constatato che sono necessari anche quasi quaranta minuti per la rilettura di ciascun tema. Si ha così motivo di ritenere che la lettura collegiale, ad alta voce, sia stata frettolosa e superficiale.

A ciò si aggiunga la genericità di detti criteri e descrittori, combinata con l'ampiezza del *range* del punteggio previsto per ciascuno di essi – la cui portata non risulta ridotta dall'applicazione di una media aritmetica – fanno sì che una seria verifica di corrispondenza tra forma/contenuto dell'elaborato e punteggio attribuito non possa emergere a posteriori dall'esame dell'elaborato.

⁴ Cfr. F. CINTIOLI, *Consulenza tecnica e sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica*, in F. CARINGELLA, M. PROTTO (a cura di), *Il nuovo processo amministrativo*, Milano, 2001, 913 ss.

In conclusione, per quanto riguarda l'ordine di censure in esame, la predisposizione di griglie di valutazione complesse non accompagnate da elementi che le colleghino ai punteggi numerici, appare un modo assai diverso dalla mancata esplicitazione di criteri, ma anch'esso inidoneo ad evitare l'autoreferenzialità delle valutazioni.

Quanto al secondo profilo, il Collegio non ritiene che i *“criteri”* e *“descrittori”* (ai fini dell'attribuzione dei punteggi) abbiano fatto riferimento a contenuti non compresi nelle tracce proposte, e pertanto da essi non desumibili e non considerabili nella redazione degli elaborati.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come *“scorrettezza in una scelta discrezionale”*. Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure *“secondari”* e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

Ora il candidato ad un concorso, ed in questo caso i ricorrenti, che censurano l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere con riferimento alla predisposizione dei criteri di valutazione delle prove scritte per il concorso pubblico a Dirigente scolastico dovuto a difetto di istruttoria, lamentano il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi per la formulazione delle tracce e per formulare i criteri di valutazione, che erano contenuti nel bando D.D.G. MIUR 1259/2017, al fine di *“vincolare”* ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Pertanto, l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova.

Tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, seppure si tratti di operazioni, di per sé semplici, tuttavia, i criteri adottati dalla commissione non possono essere ritenuti legittimi rispetto ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ecc., ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere⁵, attesa la più volte rilevata genericità dei criteri adottati, che richiedono un'attività integrativa volta a verificare se l'esito delle prove degli odierni ricorrenti sia effettivamente insufficiente o se essi meritino l'ingresso alla prova orale.

Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio "*nel difetto del momento istruttorio*", che determina la carenza di motivazione e la violazione delle prescrizioni contenute nella legge 241/1990, e cioè:

- 1) quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto dell'elaborato;
- 2) all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova ed al rispetto delle indicazioni provenienti dal bando di concorso, nonché dell'incongruenza e delle irregolarità che si sono venute a creare a seguito di tali violazioni;
- 3) alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva di ogni candidato.

La Commissione non ha adottato un metodo oggettivo ed imparziale. Solo una rigorosa procedimentalizzazione, nel senso sopra indicato, della prova concorsuale può essere considerata, in effetti, indice di trasparenza e imparzialità nella conduzione delle prove stesse da parte degli esaminatori.

In conclusione, la ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno da parte della commissione e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONevolezza. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della *lex specialis*.

⁵ Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20.06.2006, n. 3668.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi “indicatori” che ne specificavano l’oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una “scala di riferimento” per l’assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell’indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla *performance* di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l’assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento, laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Si pensi che addirittura alcune Sotto-Commissioni hanno ritenuto di poter liberamente “interpretare” l’indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale e così ingenerando evidenti disparità di trattamento tra i candidati. E’ evidente, infatti, che l’ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta non in modo generalizzato ma per casi isolati, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Anche per tale profilo di doglianza, i provvedimenti impugnati si rivelano palesemente illegittimi.

INIDONEITÀ SOFTWARE.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONevolezza.

Il *software* adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso *de quo* anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l’efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il *layout* (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una

lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta.

Le criticità emerse trovano fondato riscontro nella perizia tecnica giurata qui allegata quale doc. 8) in cui il Prof. Cilli mette in evidenza tutte le criticità che potrebbero aver determinato, da un lato il mancato salvataggio delle correzioni operate dai candidati, e dall'altro, l'errata attribuzione di un elaborato ad un candidato piuttosto che ad un altro.

Il sistema di crittografia utilizzato da Cineca non sembra conferire al documento File Bac, le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, da renderlo sul piano probatorio valutabile in giudizio, ai sensi delle norme contenute nel CAD, poiché non prevede l'estrazione di un'impronta.

Mancano gli elementi tecnici per la valutazione del software applicativo utilizzato ai fini della formazione del documento informatico; 2. A pagina 7 del citato documento si legge che il formato del file generato è del tipo.BAC. Ai sensi del D.P.C.M. 13 novembre 2014 (in G.U. 12 gennaio 2015) "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23- bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005" il citato formato non risulta conforme agli standard di cui all'allegato 2 pag. 24 della Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015; 3. Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005 e successive modifiche – D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179 e D.Lgs 13 dicembre 2017, n. 217) la prova del candidato, "documento informatico" non è stato sottoscritto digitalmente e/o in altra forma; 4. Si rende necessario consultare il manuale tecnico del sw che descrive le caratteristiche del prodotto utilizzato ai fini della valutazione di: - Rispetto STANDARD software di videoscrittura; - Certificazione di qualità del programma; - Rispetto del formato di file generato; - Presenza o meno delle funzioni di elaborazione testo - Ogni altro elemento utile a seguito di verifica Le suddette verifiche si rendono necessarie per accertare il rispetto di quanto prescritto nell'art. 3 comma 2 del DPCM 11/2014 che recita: "Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione". 5. Non vi è conoscenza del rispetto, nella fase di duplicazione del documento informatico (da memoria del PC al supporto Usb) dell'adozione di metodi e tecniche atte a garantire l'integrità del documento ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto: "mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia". Non ultimo i supporti di memorizzazione utilizzati (Pen drive USB - memoria flash) non sono certificati e non hanno alcuna garanzia di durata; 6. Non sono

conforme le procedure di “formazione del documento informatico” poiché non risultano attivate le tecniche di “conservazione dei log di sistema”, cioè il tracciamento del lavoro svolto dall’operatore in tutte le fasi, ovvero laddove il documento informatico non sia garantito rispetto all’immodificabilità con l’apposizione di una marca temporale. Lo stesso Decreto 11/2014, all’art. 3 comma 9 aggiunge: “al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L’insieme minimo dei metadati, come definiti nell’allegato 5 al presente decreto, è costituito da: a) l’identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l’oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l’eventuale destinatario; f) l’impronta del documento informatico”; Infine si sollevano dubbi circa la sicurezza informatica adottata nei laboratori e nelle aule allestite per l’espletamento della prova spesso 3 subappaltati ad aziende private con collegamenti in Rete e configurazioni non rese note ai partecipanti. L’esame dei codici sorgenti del software, inoltre, fornirà la risposta alle funzioni dei bottoni “Salva e/o Conferma - Procedi” o “taglia-copia-incolla” e sulla possibilità o meno di visualizzare il lavoro svolto attraverso il pulsante “Anteprima”.

Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal *tutorial* pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Le operazioni selettive impugnate sono altresì *ictu oculi* viziate a fronte di tempi di correzione assolutamente inadeguati rispetto alla tipologia ed alla difficoltà della prova, e conseguentemente, alla complessità degli elaborati predisposti dai candidati.

Innanzitutto, giova rimarcare che la stessa Commissione Centrale, nell’Adunanza plenaria del 25 gennaio 2019, aveva stabilito una durata minima per la valutazione della prova di ciascun candidato e ciò proprio in considerazione della necessità di rendere effettivo l’apprezzamento del compito svolto in rapporto ai parametri di valutazione predeterminati.

Al riguardo, infatti, era stato approvato un modello di verbale iniziale che ogni Sotto-Commissione doveva redigere all’atto di insediamento, nel quale il Presidente richiamava appunto l’attenzione dei componenti sulle regole da rispettare, evidenziando tra l’altro che «*la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti*».

In altri e più chiari termini, l'organo tecnico aveva imposto un lasso temporale congruo per la valutazione degli elaborati, come tale chiaramente vincolante e non derogabile.

Orbene, questa difesa di certo non ignora il tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza inerente ai tempi di correzione delle prove concorsuali non può essere generalmente oggetto di sindacato di legittimità (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 luglio 2018, n. 7360; Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1662), ciò non di meno si ritiene tale orientamento niente affatto conferente rispetto alla presente vicenda.

Come noto, infatti, il suddetto orientamento giurisprudenziale muove proprio dall'assunto secondo il quale «(...) *manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti*» e pertanto non sarebbe possibile astrattamente affermare la violazione dei criteri oggettivi di giudizio, posto che la “tempistica” dell'attività valutativa è questione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice.

Nella vicenda di cui è causa, invece, tale *potestas* si era consumata mediante l'esplicitazione di una regola generale che, in quanto formalmente assunta, impegnava l'organo tecnico nella formulazione dei giudizi. Come rilevato in giurisprudenza, infatti, «*I tempi impiegati dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico non sono sindacabili, a meno che non siano stati appositamente predeterminati i termini medi da dedicare a ciascun candidato*» (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 485).

Orbene, nella vicenda di cui è causa si è assistito ad un notevole disallineamento tra la tempistica media imposta (30 min) e la reale cronologia dei lavori da parte delle Sotto-Commissioni: circostanza che, pur rappresentando un dato empirico, costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica, da apprezzare ancorché determini ragionamenti di tipo deduttivo.

In tal senso, non vi è chi non veda come la censura articolata non investa la correzione di un singolo compito (rispetto al quale non è certamente possibile determinare l'effettivo tempo di correzione) concernendo invece l'operato dell'organo tecnico-complessivamente considerato.

Si tratta, in altri e più chiari termini, di una doglianza che attiene al profilo organizzativo dei lavori delle Sotto-Commissioni esaminatrici che si sono sempre e costantemente discostate dai tempi di correzione, dando luogo a discrepanze abnormi che senz'altro determinano l'illogicità delle determinazioni assunte.

La differenza tra la durata delle operazioni, come verbalizzata, ed il tempo che si sarebbe dovuto impiegare non è giustificabile né è plausibile, pur considerando la presenza – statisticamente occorrente – di compiti gravemente insufficienti che non necessitano di particolare attenzione.

La doglianza articolata, quindi, è certamente valutabile ed ammissibile. Secondo quanto rilevato in giurisprudenza, infatti, «*Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza*

riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti» (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).

Come dimostrato *per tabulas*, l'illegittimità delle valutazioni emerge dal continuo, reiterato e quantitativamente consistente disallineamento rispetto alla tempistica media.

* * * * *

E) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS*. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ.

Va inoltre eccepita la mancata trasparenza delle operazioni selettive a fronte della violazione delle regole di comportamento al cui rispetto l'organo tecnico si era auto-vincolata.

In particolare, risulta che le Sotto-Commissioni non abbiano formalizzato la compilazione delle griglie di valutazione secondo le indicazioni dettate del verbale del 25 gennaio 2019, laddove era stato previsto che «*Il Presidente fa, inoltre, presente che (...) la scheda di correzione dei quesiti dovrà essere scansionata, sottoscritta e riportata nell'apposito verbale sulla piattaforma messa a disposizione per la valutazione delle prove scritti, con indicazione del numero e della data*».

Orbene, contrariamente a quanto disposto, le Sotto-Commissioni non hanno datato le schede in questione, determinando così una grave incertezza sul momento in cui si sono effettivamente compiute le operazioni di valutazione per ciascun candidato.

All'evidenza si tratta non solo di una violazione di tipo formale, che già di per sé idonea ad invalidare i giudizi espressi, ma anche di una illegittimità sostanziale in quanto è suscettibile di minare in radice la trasparenza dell'attività dell'organo valutativo.

* * * * *

F) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La procedura concorsuale si è altresì connotata per una patente disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi.

L'art. 13, co. 8 della *lex specialis*, infatti, disponeva espressamente che i candidati «*Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana*». In senso conforme, le indicazioni generali diramate in data 18 settembre 2018 specificavano che i candidati «*Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e*

giurisprudenziali di qualsiasi genere». In modo pedissequo, quindi, anche le Istruzioni operative appositamente pubblicate prima dello svolgimento della prova scritta (12 ottobre 2018) precisavano che si sarebbe potuto *«(...) consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere».*

Orbene, nonostante la chiarezza della disciplina concorsuale, i Comitati di Vigilanza nelle varie sedi d'esame adottavano un parametro di "ammissibilità" dei testi notevolmente diverso, in alcuni casi molto rigoroso ed in altri invece eccessivamente permissivo.

Ma non solo. Come rappresentato nell'esposto alla Procura della Repubblica di Roma, versato agli atti, in alcune sedi sarebbe stato finanche consentito di utilizzare strumenti elettronici.

Ne è risultata, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento dei candidati che ha inevitabilmente falsato i risultati delle operazioni selettive.

G) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ISTRUTTORIO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi in quanto comportano l'esclusione di candidati che, comunque, all'esito della prova hanno conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 8, co. 8 del bando concorsuale in attuazione dell'art. 12, co. 2 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, a mente del quale *«I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale».*

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per l'accesso alla prova orale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura strutturata come corso-concorso, anche in considerazione della consistente scrematura di candidati già effettuata mediante l'espletamento dei test pre-selettivi.

Si consideri, infatti, che hanno superato la prova preliminare soltanto 8.736 candidati su un totale di ben 24.000 partecipanti, con una percentuale pari a circa il 36%, a riprova della rigorosa selezione posta in essere già nelle fasi iniziali del concorso. I candidati ammessi alla prova scritta, pertanto, hanno dato ampia dimostrazione del possesso di capacità e competenze adeguate al fine di poter concorrere per l'assunzione delle funzioni dirigenziali.

Orbene, il successivo vaglio determinato a conclusione della prova scritta ha prodotto il risultato di falciare oltre modo la platea dei candidati, tanto è vero che potranno sostenere l'orale circa 3.800 partecipanti, ivi inclusi i ricorrenti ammessi con riserva la cui posizione è quindi *sub condicione*.

Inopinatamente, quindi, il numero dei candidati ammessi all'ultimo *step* della procedura concorsuale è pressoché pari al numero di posti messi a concorso. In attuazione dell'art. 10 del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135 (conv. con L. 11 febbraio 2019, n. 12), infatti, anche i candidati idonei (pari al 20% del contingente autorizzato in vista del concorso con DM n. 908/2017) potranno essere direttamente assunti nei limiti della dotazione organica approvata annualmente, sicché la graduatoria potrà scorrere fino a coprire circa 2.900 unità.

Va tuttavia considerato che, con ogni evidenza, la programmazione triennale precedente all'indizione del concorso di cui è causa non poteva tener conto non solo dei pensionamenti intervenuti nel biennio successivi alla pubblicazione del bando (anni scolastici 2017/18 e 2018/19), ma neanche delle notevoli carenze d'organico che si verranno inevitabilmente a determinare con l'attuazione del nuovo regime pensionistico (cd. "quota 100" di cui agli artt. 14 ss. del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. con L. 28 marzo 2019, n. 26).

Ne deriva che, a causa della drastica riduzione della platea dei candidati già con l'espletamento della prova scritta, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.

I provvedimenti impugnati, pertanto, si rivelano del tutto illogici ed incoerenti, dal momento che impediscono a candidati, ancorché meritevoli e comunque idonei stante il conseguimento di un giudizio di sufficienza, di poter espletare le successive fasi concorsuali.

Il mancato adeguamento della soglia di ammissione agli orali al reale fabbisogno di personale dirigenziale, invero profondamente mutato, ha così prodotto una ingiustificata lesione del *favor participationis* nonché una evidente vanificazione del confronto concorrenziale fra i candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.

Con ogni evidenza, un'ulteriore riduzione della platea dei concorrenti finirebbe per determinare un *deficit* di vincitori rispetto alle effettive esigenze di personale dirigenziale.

H) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, LETT. E) DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DI CIRCOLARI AMMINISTRATIVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 PER OMESSO CONTROLLO SU DICHIARAZIONI MENDACI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA. CONTRADDITTORIETÀ.

Con un ultimo profilo di doglianza, vanno censurati i provvedimenti istitutivo del Comitato Tecnico Scientifico per omessa vigilanza del MIUR sulla sussistenza di condizioni di incompatibilità in capo ai componenti nominati.

Al riguardo, occorre evidenziare che potevano far parte di tale organismo soltanto alcune categorie di figure istituzionali particolarmente qualificate (Magistrati della Corte dei Conti, Avvocati dell'Avvocatura di Stato, Professori Universitari, Alti Dirigenti dello stesso Ministero), purché tuttavia non avessero preso parte a corsi di formazione e/o preparazione per il concorso *de quo*.

In tal senso, l'art. 2, co. 2 dello stesso provvedimento istitutivo (ossia l'impugnato D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015) precisava che *«I componenti e i componenti aggregati del Comitato tecnico-scientifico, inoltre: (...) c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici»*.

La prescrizione in parola costituiva un oggettivo presidio organizzativo per evitare la sussistenza di evidenti ragioni di conflitto di interessi e, conseguentemente, rappresentava una condizione essenziale per prevenire un possibile esercizio sviato delle funzioni conferite.

Del resto, analoga preclusione era prevista anche per la composizione delle Commissioni esaminatrici, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'aver espletato attività formative dirette proprio ai candidati del concorso comporti un rischio concreto ed oggettivo di cointeressenze tra il docente/formatore e il discente/candidato.

Orbene, a quanto risulta, le indicate garanzie di neutralità ed imparzialità sono state palesemente violate con la nomina del dott. Luigi Martano, dirigente scolastico in quiescenza.

In tal senso, infatti, egli figura tra i docenti in un corso a pagamento organizzato da una compagine sindacale (CISL) in collaborazione con un ente accreditato dallo stesso MIUR (Artedo) e finalizzato proprio alla preparazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Lo stesso dicasi per la dott.ssa Anna Maria Di Nocera, dirigente scolastico in utilizzazione *ex lege* 448/1998, che ha svolto analoga attività in un corso tenuto dall'ass. C.E.F.A., Ente di Formazione riconosciuto dal MIUR e presente finanche sulla Piattaforma S.O.F.I.A.

La sussistenza di casi conclamati di violazione delle cause di incompatibilità fornisce una dimostrazione lampante che il MIUR ha omissso ogni dovuto controllo sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le riferite informazioni fossero agevolmente reperibili su internet.

L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

^ ^ ^

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

- Nel merito, accogliere il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla procedura in epigrafe.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * * * *

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale⁶, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere⁷.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. n. 23350 del 04.08.2020;
2. D.D. n. 977 del 04.08.2020;
3. D.D. n. 978 del 04.08.2020;
4. D.D. n. 23428 del 05.08.2020;
5. D.D. n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato;
6. D.D. n. 24038 del 10.08.2020;
7. D.D. n. 995 del 12.08.2020;
8. D.D. n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato;
9. Provvedimento assegnazioni 21.08.2020;
10. Decreto dipartimentale M.I. n. 27956 del 14.09.2020;
11. Provvedimento assegnazioni 21.09.2020;
12. Sentenza TAR Puglia n. 461/2020;
13. Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020;
14. Perizia Dott. Alessandro Armando.

Roma, 28 ottobre 2020

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX
ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento della graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 per la selezione di Dirigenti scolastici;

⁶ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

⁷ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che "il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente" (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti all'interno della predetta graduatoria.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";*
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 28.10.2020

Avv. Domenico Naso

